

Codice A2002A

D.D. 21 luglio 2017, n. 346

L.r. 58/78. Approvazione degli Avvisi per la presentazione di richieste di contributo per la realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale da parte di enti pubblici e privati per l'anno 2017 e della relativa modulistica. Istituzione della Commissione di valutazione. Prenotazione di impegno: Euro 100.000,00 sul cap. n. 182843/2017-18 ed Euro 100.000,00 sul cap. n. 153602/2017-18.

Premesso che:

- nell'ordinamento della Regione Piemonte è vigente la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e s.m.i. (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) che, ai fini della presente determinazione dirigenziale, consente l'assegnazione di contributi a sostegno di iniziative di rilievo regionale;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. 58/1978 stabilisce che gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione;
- l'art. 6, comma 1 bis, della l.r. 58/1978 dispone che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente;
- l'art. 6, comma 1 quater, della l.r. 58/1978 stabilisce che la Giunta regionale procede al riparto delle risorse stanziare tra le singole linee di intervento.

Rilevato che:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte modificata e integrata, prevede che la concessione di contributi sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- la Giunta regionale, previa acquisizione di parere positivo da parte della VI Commissione consiliare espresso il 6 luglio 2015, con deliberazione n. 116-1873 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma di Attività per il triennio 2015/2017 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali, che contiene fra l'altro le sopra richiamate linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, relativi, in primis, alla l.r. 58/1978;
- la Giunta regionale ha altresì approvato, come Allegato 1 alla propria deliberazione n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, il documento recante "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione";
- fra le disposizioni contenute nell'Allegato 1 di cui alla sopra citata deliberazione n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, il punto 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo"

stabilisce al punto 7.1 che debba essere utilizzata la specifica modulistica approvata con determinazione dirigenziale relativa all'istanza di assegnazione del contributo, all'autocertificazione dei dati fiscali e bancari, alla relazione descrittiva dell'iniziativa e al bilancio preventivo del progetto;

- con deliberazione n. 26-5167 del 12 giugno 2017 “D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015. Definizione per l'anno 2017 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. 58/78, 24/1990, 49/1991, 47/1997, 38/2000, 44/2000, 17/2003, 41/1985, 11/2009, 31/1995, 58/1978 riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2017-2018 secondo i singoli ambiti e linee di intervento”, rettificata con D.G.R. n. 57-5265 del 27 giugno 2017 (“Definizione per l'anno 2017 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle LL. RR. 58/1978, 24/1990, 49/1991, 47/1997, 38/2000, 44/2000, 17/2003, 41/1985, 11/2009, 31/1995. Rettifica”) si è stabilito che le domande afferenti agli iter valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, debbano essere predisposti i relativi bandi entro il 2 ottobre 2017;
- in attuazione dell'art. 6, comma 1 quater della l.r. 58/1978, la Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 26-5167 del 12 giugno 2017 ha inoltre approvato il riparto delle risorse 2017 e 2018 stanziati sui capitoli 182843/2017 e 182843/2018, della Missione 5, Programma 2 dell'esercizio finanziario 2017/2019, destinandole alle linee di finanziamento discendenti dalla l.r. 58/1978 e contestualmente individuate: nel riparto vengono complessivamente destinati Euro 200.000,00 alla linea di finanziamento di cui alla presente determinazione dirigenziale, con la seguente articolazione:
 - € 50.000,00 sul cap. 182843/2017 e € 50.000,00 sul cap. 153602/2017 in qualità di acconto;
 - € 50.000,00 sul cap. 182843/2018 e € 50.000,00 sul cap. 153602/2018 in qualità di saldo;
- la sopra indicata D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017 ha altresì demandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'adozione degli atti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento, ivi compresa l'attivazione di avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo, disponendo che l'eventuale successivo incremento della disponibilità di risorse consentirà di assegnare i contributi ai soggetti richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie degli avvisi pubblici.

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra rilevato:

- approvare l' “Avviso pubblico di finanziamento” per la presentazione di domanda di contributo per la promozione delle iniziative di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 58/1978, per l'anno 2017”, con scadenza di presentazione delle istanze relative alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (enti pubblici) fissata al giorno 2 ottobre 2017: tale avviso costituisce l'Allegato I alla presente determinazione dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- approvare l' “Avviso pubblico di finanziamento” per la presentazione di domanda di contributo per la promozione delle iniziative di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 58/1978, per l'anno 2017”, con scadenza di presentazione delle istanze relative alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (enti privati) fissata al giorno 2 ottobre 2017: tale avviso costituisce l'Allegato II alla presente determinazione dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;

- approvare la modulistica, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessaria per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del suddetto Avviso ed in particolare:
 - Modulo di domanda (Allegato A);
 - Modulo Programma di Attività (Allegato B);
 - Modulo Bilancio Previsione (Allegato C);
 - Modulo Compartecipazione (Allegato D);
- prenotare in riferimento al sopra citato avviso pubblico le seguenti somme: Euro 50.000,00 sul capitolo 182843/2017, euro 50.000,00 sul capitolo 182843/2018, Euro 50.000,00 sul capitolo 153602/2017 ed Euro 50.000,00 sul capitolo 153602/2018 Missione 5, Programma 2, per attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente provvedimento;
- demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione dirigenziale – da assumere all'avvenuto espletamento della fase istruttoria – l'individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, l'individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione e la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della rendicontazione dei contributi assegnati, in conformità a quanto disposto in materia dal punto 10.1 dell'Allegato 1 della citata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017;
- di demandare ad una successiva determinazione l'approvazione della modulistica di rendicontazione;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), si rileva che, relativamente ai contributi a sostegno dei progetti di cui alla presente determinazione, non ricorrono le condizioni per le quali siano considerabili aiuti di stato;

Si rende necessario altresì procedere all'istituzione di una commissione di valutazione delle istanze, ai sensi della D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8 maggio 2017.

La commissione sarà così composta:

- Raffaella Tittone – dirigente settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di Presidente;
- Fabrizio Corrado – funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
- Teresa Modolo - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
- Paolo San Martino - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
- Diego Mondo - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-4886 del 20 aprile 2017 recante "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-5068 del 22 maggio 2017 "Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-5299 del 10 luglio 2017 "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. lgs 118/2011 s.m.i.";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-5167 del 12 giugno 2017 recante "DGR 116-1873 del 20 luglio 2015. Definizione per l'anno 2017 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. 58/1978, 24/1990, 49/1991, 47/1997, 38/2000, 44/2000, 17/2003, 41/1985, 11/2009, 31/1995. L.R. 58/1978 riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2017-2018 secondo le singole linee di intervento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57-5265 del 27 giugno 2017 (" Definizione per l'anno 2017 del periodo di presentazione delle domande di contributo ai sensi delle LL. RR.

58/1978, 24/1990, 49/1991, 47/1997, 38/2000, 44/2000, 17/2003, 41/1985, 11/2009, 31/1995. Rettifica”);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 116-1873 del 20 luglio 2015 recante “L.r. 58/78 Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziare secondo le singole linee di intervento. Approvazione”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 recante “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”;

vista la determinazione dirigenziale della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16/DB1800 del 30 gennaio 2014 recante “Determinazione dirigenziale n. 34 del 31.1.2011 e s.m.i. – modifica degli allegati A e B”;

visti i capitoli 182843/2017-18 e 153602/2017-18 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Missione 5, Programma 2, i quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e secondo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 116-1873 del 20 luglio 2015, n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, n. 26-5167 del 12 giugno 2017 e n. 57-5265 del 27 giugno 2017:
 - l’“Avviso pubblico di finanziamento” per la presentazione di domanda di contributo per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (enti pubblici), ai sensi dell’art. 6 della l.r. 58/1978, per l’anno 2017”, di cui all’Allegato I, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
 - l’“Avviso pubblico di finanziamento” per la presentazione di domanda di contributo per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (enti privati), ai sensi dell’art. 6 della l.r. 58/1978, per l’anno 2017”, di cui all’Allegato II, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- la modulistica, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessaria per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del suddetto Avviso ed in particolare:
 - Modulo di domanda (Allegato A);
 - Modulo Programma di Attività (Allegato B);
 - Modulo Bilancio Previsione (Allegato C);
 - Modulo Compartecipazione (Allegato D);
- di prenotare in riferimento al sopra citato avviso pubblico per enti privati l’impegno della somma di Euro 50.000,00 sul capitolo 182843/2017 ed Euro 50.000,00 sul capitolo 182843/2018, missione 5, programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, cui è associata la seguente transazione elementare:

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.001;
 - Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea);
 - Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);
 - Perimetro sanitario: 3;
- di prenotare in riferimento al sopra citato avviso pubblico per enti pubblici l'impegno della somma di Euro 50.000,00 sul capitolo 153602/2017 ed Euro 50.000,00 sul capitolo 153602/2018, missione 5, programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, cui è associata la seguente transazione elementare:
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.003;
 - Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea);
 - Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);
 - Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione)
- di demandare, in attuazione dei suddetti avvisi pubblici, a una successiva determinazione dirigenziale – da assumere all'avvenuto espletamento della fase istruttoria – l'individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, l'individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione e la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della rendicontazione dei contributi assegnati, in conformità a quanto disposto in materia dal punto 10.1 dell'Allegato 1 della citata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017;
- di demandare ad una successiva determinazione l'approvazione della modulistica di rendicontazione
- di approvare, in relazione agli avvisi pubblici di finanziamento in parola, la costituzione della seguente Commissione di valutazione, finalizzata al termine della fase istruttoria alla attribuzione dei punteggi, alla definizione della graduatoria finale e del riparto dei contributi, così composta:
- Raffaella Tittone – dirigente settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di Presidente;
 - Fabrizio Corrado – funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
 - Teresa Modolo - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
 - Paolo San Martino - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente;
 - Diego Mondo - funzionario settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, musei e siti UNESCO, con funzioni di componente.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali"

D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale - Anno 2017

ENTI PUBBLICI

Premessa

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" promuove la realizzazione delle attività di culturali. In particolare, l'art. 1 afferma che "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale".

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 e ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO", all'art. 2, commi 1, 2 e 3 recita:

1. "per 'patrimonio culturale immateriale' s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il 'patrimonio culturale immateriale' come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per 'salvaguardia' s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale".

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, riconosce i beni etnoantropologici come parte del patrimonio culturale, definendo, all’art. 2, c. 2, “beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico [...]”.

L’art. 6, c. 1, così qualifica la valorizzazione del patrimonio culturale: “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”

L’art. 7 bis stabilisce quanto segue: “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10”.

L’art. 9 bis, circa gli adempimenti connessi alla tutela ed alla valorizzazione, rinvia alle competenze di figure professionali adeguate, richiamando, in modo specifico, l’ambito demoetnoantropologico riconosciuto quale patrimonio culturale dagli articoli 2 e 10.

L’art. 10, al comma 4, lett. l) ribadisce l’interesse etnoantropologico, riconducendovi “le architetture rurali aventi interesse storico od antropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”.

L’art. 52, trattando dell’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, al comma 1-bis individua e qualifica tali tipologie come luoghi “nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7 bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione”.

L’art. 52 menzionato trova riscontro all’art. 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, che modifica l’articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 Tutela e valorizzazione dei locali storici: “1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l’apertura al pubblico da almeno cinquant’anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell’insegna, della localizzazione in edificio o in contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d’uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione”.

Le correlazioni tra tradizione, conoscenze e mondo rurale, indicate all’articolo 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono inoltre ravvisabili nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, articolo 1, Patrimonio culturale nazionale: “Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”, nonché dal Decreto Ministeriale n. 17070 del 19.11.2012 “Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”, che recita:

- all'articolo 2, lettera c): “‘pratiche tradizionali’ indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati [...]”; alla lettera d): “conoscenze tradizionali indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria”; alla lettera e): “comunità indica individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità in ambito rurale”;

- all'articolo 4, circa il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al comma 2, lettera a) si precisa: l'Osservatorio “ identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali [...] e alla lettera c): “seleziona [...] le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco [...]”.

La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, in premessa riconosce, tra l'altro, “l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato”.

Analoghi principi sono enunciati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (cosiddetta Convenzione di Faro, approvata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2001 e sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013) e dalla Dichiarazione “Popolazione e Cultura”, adottata nell'anno 2006 dall'Italia e dagli Stati sottoscrittori della Convenzione delle Alpi (L. 14 ottobre 1999, n. 403, art. 2, c. 2). Nella Dichiarazione, il punto II, Diversità culturale, Patrimonio culturale materiale e immateriale, individua come centrale per la protezione e lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino: “1. Studio, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale e dei saperi tramandati, in particolare per quanto riguarda le forme di strutturazione del paesaggio e il patrimonio architettonico e storico-artistico, compresi i metodi di lavoro tradizionali impiegati nella produzione agricola, forestale, artigianale e industriale. 2. Sostegno della cultura moderna nonché tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e locali in materia di forme espressive e rappresentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, forme di comunicazione, ecc.)”.

La l.r. 58/1978, all'art. 6, comma 1, stabilisce che le richieste di finanziamento per attività di carattere culturale devono essere presentate nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione e che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, sono annualmente definite dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente;

con deliberazione n. 116-1873 del 20 luglio 2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziare secondo le singole linee di intervento. Approvazione” la Giunta Regionale ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente in data 6 luglio 2015, il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

con deliberazione n. 58-5022 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha sostituito la deliberazione n. 115-1872 del 20 luglio 2015, relativamente alle disposizioni recate dall'allegato 1: “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione”, mentre rimane

confermato l'allegato 2: "Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport";

con deliberazione n. 26-5167 del 12.06.2017, rettificata con con D.G.R. n. 57-5265 del 27 giugno 2017, la Giunta Regionale ha stabilito che, per l'anno 2017, le istanze di contributo per progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale a valere sulla legge regionale n. 58/78 devono essere presentate, in riscontro a idoneo avviso, entro il 2 ottobre 2017 e ha contestualmente approvato il limite massimo delle risorse stanziare e autorizzate sul capitolo n. 182843/2017-18 riferite ai diversi macroambiti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

1. Invito alla presentazione dei progetti

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati nel periodo di cui al punto 6.1 progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017.

2. Risorse

2.1 Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017, l'importo stanziato per il sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ai sensi del presente avviso è pari a Euro 100.000,00.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono:

- a) essere Enti locali o altri enti di diritto pubblico;
- b) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzati prima della presentazione della domanda;
- c) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;
- d) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
- e) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive previste.

3.2 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

4. Contenuti del progetto

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale che si sono svolte nell'anno 2017.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2017/2018, purché una parte significativa degli stessi sia stata realizzata nell'anno 2017.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2017/2018 le attività devono concludersi entro il 31 luglio 2018.

4.4 Le attività ammesse a contribuzione regionale per l'anno 2017 sono le seguenti:

Come indicato agli artt. 1 e 2 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, i contenuti dei progetti dovranno essere messi a punto sulla base di modalità partecipative e sollecitare azioni di rivitalizzazione, trasmissione e riproposta (art. 2, c. 3), valorizzando le risorse locali (rurali ed urbane), ivi compresi i musei in generale ed etnoantropologici in particolare, quali sistemi di interpretazione della memoria sociale e dei processi in atto nella società contemporaneità. Tali progetti, da intendersi come elaborazioni condivise tra comunità, saperi etnoantropologici e pratiche di conoscenza interdisciplinari, dovranno contemplare la realizzazione di adeguata documentazione audio-visiva, l'elaborazione e il riuso narrativo e didattico dei materiali prodotti e porre particolare attenzione allo scambio interculturale, intergenerazionale, alle pari opportunità ed ai processi di inclusione e formazione di cittadinanza attiva. A tal fine, per l'anno 2017, si individuano le seguenti tematiche:

- Saperi e luoghi della cultura alimentare. A tale riguardo, si intendono riti e consuetudini sociali, lessici e conoscenze trasmesse oralmente, saperi tecnici e artigianali, pratiche agro-silvo-pastorali e conoscenze della natura e dell'ambiente, queste ultime anche collegate alla cura del paesaggio posta in opera dalle comunità locali e da specifici gruppi sociali operanti sul territorio, ivi compresi quelli in cui si manifesta l'indispensabile apporto del lavoro delle comunità straniere (a titolo esemplificativo: coltivatori, raccoglitori, viticoltori, allevatori, pastori, pescatori, piccoli produttori di beni alimentari).
- Saperi tecnici artigianali e, in generale, i saperi del lavoro connessi ad attività produttive e del commercio tradizionale. A tale riguardo, si intendono i saperi e il saper fare intesi quali espressione della tradizione artigianale, dei processi produttivi e della cultura del lavoro tuttora documentabili nelle forme storiche in cui essi si sono manifestati e nelle forme contemporanee in cui oggi si manifestano, compresi i saperi e le esperienze collegati a pratiche di inclusione sociale e a processi di scambio delle conoscenze e di integrazione interculturale (es. prodotti di artigianato artistico, tecniche costruttive, ecc.). I progetti dovranno essere orientati a formulare proposte di salvaguardia e valorizzazione dei valori culturali preferibilmente orientati alla messa a punto di modelli di cooperazione, didattici e di sviluppo sostenibile.
- Riti e consuetudini sociali che documentino e sollecitino i processi di partecipazione, di inclusione e di conoscenza: riti religiosi e laici, pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell'anno, episodi significativi della vita culturale delle comunità, di specifici gruppi sociali e di singoli cittadini, quali testimoni della storia e della cultura dei luoghi (ivi compresi i luoghi di provenienza delle comunità straniere), sopravvivenze e riproposte contemporanee di tradizioni viventi.

4.5 Non sono ammessi progetti il cui costo effettivo (escluse gratuità) risulti inferiore a Euro 20.000,00.

4.6 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte.

4.7 I risultati dei progetti e copia della relativa documentazione saranno conservati presso il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, al fine di costituire un Archivio delle Eredità Immateriali documentate in Piemonte.

5. Spese ammissibili

5.1 Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto direttamente coerenti con l'oggetto del finanziamento e connessi alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e tracciabili.

5.2 Sono escluse le spese inerenti lavori di investimento, di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.3 I costi possono essere sostenuti anche da soggetti contitolari del progetto, in caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza di contributo.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti, trattamento dei dati personali

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino al 2 ottobre 2017, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m

oppure:

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

6.2 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso - l.r. 58/1978, articolo 6 – Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017.

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza.

L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco e disponibile sia in allegato sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>.

6.4 L'istanza, presentata sull'apposito modulo di domanda (allegato A) a pena di esclusione, deve essere completa della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, resa sul Modulo Programma di attività. (allegato B);
- bilancio preventivo del progetto reso sul Modulo Bilancio Previsione (allegato C);
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco);
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- copia della convenzione e/o dell'accordo scritto di cui al punto 3.1, lettera b), in caso di condivisione del progetto da parte di più soggetti; in tal caso, il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila richiedente deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sul Modulo Compartecipazione (Allegato D) attestante i fatti di seguito elencati:

- a) la condivisione e/o coproduzione, da parte del soggetto rappresentato, dell'iniziativa con il capofila richiedente il contributo regionale;
- b) la presenza agli atti dell'ente rappresentato della documentazione di spesa riferita all'iniziativa condivisa con il capofila richiedente il contributo regionale e la visionabilità della medesima documentazione da parte della Regione Piemonte per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al capofila e di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale.

Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di apposizione di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

6.5 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.6 Tutte le istanze di contributo presentate dai soggetti privati devono obbligatoriamente assolvere all'imposta di bollo di euro 16,00 tramite una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo potrà essere acquisita con modalità tradizionali (tabaccherie, ecc.) e applicata, prima della scansione, al Modulo di domanda (Allegato A). Va comunque sempre trascritto il numero identificativo seriale nello spazio predisposto sul Modulo di domanda;
- è possibile non applicare la marca all'istanza, ma, in tal caso, occorre trascrivere sul Modulo di Domanda (Allegato A) il relativo numero identificativo seriale;
- la marca da bollo potrà essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali, ai sensi del D.Lgs 460/1997, artt. 9 e 10.

I soggetti esentati devono indicare negli appositi spazi del Modulo di domanda il motivo dell'esenzione.

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione nominata con apposito provvedimento amministrativo. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, responsabile del procedimento, e composta dal responsabile dell'istruttoria e da uno o più funzionari del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco competenti nella materia oggetto del presente avviso.

La Commissione procede alla valutazione dei progetti, utilizzando i criteri di cui al successivo paragrafo 8. Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione, nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

7.4 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione della

graduatoria di cui al punto 7.3, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento adottato da parte del responsabile del procedimento.

L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

7.5 Nel caso di inerzia del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.4, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

8. Criteri di valutazione

8.1 Secondo quanto stabilito dal Programma di Attività, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015, i progetti vengono valutati sulla base dei criteri di seguito riportati, cui corrispondono i punteggi specificati a fianco di ciascuno di essi:

Punti totali attribuibili max 100

Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
1 Obiettivi strategici	Rispondenza della proposta con gli obiettivi strategici definiti dalla Regione in materia di politica culturale = massimo punti 3	3	Sufficiente = punti 1 Buona = punti 2 Elevata = punti 3
2 Capacità di fare sistema	Co-progettazione e/o realizzazione in collaborazione con altri soggetti culturali regionali, nazionali, internazionali = massimo punti 2	15	Assente = 0 Locale/Regionale = 1 Nazionale/internazionale = 2
	Rapporti con il territorio (Enti locali, associazioni culturali, università e scuola, tessuto sociale e servizi) = massimo punti 6		<u>Punti sommabili</u> Enti locali = 2 Associazioni culturali/organizzazioni di volontariato e servizi = 2 Università/scuole = 2
	Iniziative pluricentriche, estensione e radicamento dell'attività (localizzata o su territorio omogeneo più ampio) = massimo punti 3		Un solo Comune coinvolto = 1 Più Comuni coinvolti = 2 Coinvolgimento di un territorio omogeneo = 3
	Collocazione in un territorio periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale = massimo punti 4		<u>Punti sommabili</u> Fuori dai capoluoghi di provincia = 1 Aree montane (sopra 600 metri) = 1 Periferie di Torino, aree urbane sub metropolitane o comuni con meno di 5.000 abitanti = 2

Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
3 Fattore economico - Rapporto generale entrate/uscite (escluse gratuità)	Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa tenuto anche conto di altri apporti (Fondi europei, Fondi statali, Regione, Enti locali, altri Enti, Fondazioni bancarie, sponsor, Fund raising) Rapporto generale entrate/uscite = massimo punti 20 Totale entrate-contributo richiesto=Cofinanziamento Cofinanziamento x100/totale entrate=%Cofinanziamento %Cofinanziamento :x=90:20 Il risultato viene arrotondato all'unità inferiore sino allo 0,49 e all'unità superiore dallo 0,50	24	
	Altri apporti = massimo punti 4		<u>Punti sommabili</u> Unione Europea/Stato italiano/Sponsor/Altri proventi = 2 Enti locali (escluso richiedente) = 2 Fondazioni bancarie = 2
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
4 Ricaduta e promozione territoriale	Incidenza del progetto in chiave di promozione e di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale regionale anche in chiave turistica. A tal fine, si tiene conto anche della stipulazione di convenzioni/accordi con alberghi, strutture ricettive, operatori economici, aziende di trasporto, tour operator, ecc. nonché dell'utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network, ecc): Promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale ed immateriale in chiave turistica = massimo punti 3	7	Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 2 Eccellente = 3
	Convenzioni e /o accordi (da allegare) con enti, operatori turistici e altri Enti e operatori di altri settori (ATL, Tour operator ecc, alberghi, strutture ricettive, operatori economici, trasporti ecc) = massimo punti 1		<u>Punti sommabili</u> Assente = 0 Convenzioni e/o accordi con Enti e operatori turistici e del settore = 1

	Utilizzo di strumenti comunicazione (comunicazione stampa, web, social network) = massimo punti 3		<u>Punti sommabili</u> Testate locali/Riviste di settore = 1 Testate nazionali e/o internazionali = 1 Web e social network = 1
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
5 Innovazione	Valore innovativo dell'iniziativa, ciò che rende il progetto peculiare, originale, unico, contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione tecnologica, forme innovative di comunicazione = massimo punti 7	7	Nessuna = 0 Discreta = 2 Buona = 5 Ottima = 7
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
6 Rilevanza di ambito e qualità del progetto	Qualità del progetto in termini di originalità, validità culturale, fattibilità e più favorevole relazione fra costi e benefici Rilevanza regionale del progetto = punti 10	44	Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 6 Eccellente = 10
	Valore didattico = punti 22		Assente = 0 Scarsa = 2 Significativa = 12 Eccellente = 22
	Attività che valorizzano peculiarità specifiche dei musei e del patrimonio = punti 6		Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 3 Eccellente = 6

	Fruibilità e creazione di nuovi pubblici = punti 6		Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 4 Eccellente = 6
TOTALE GENERALE		100	

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive (escluse gratuità) ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

9.2 Non possono essere riconosciuti contributi il cui importo risulti inferiore al limite minimo di intervento di 10.000,00 euro a fronte di progetti il cui costo a preventivo (spese effettive escluse gratuità) sia almeno pari o superiore a 20.000,00 euro.

9.3 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.4 A seguito dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 8.1 con provvedimento del responsabile del procedimento viene approvata la graduatoria dei progetti.

9.5 Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili a partire dall'importo richiesto nell'istanza, con la seguente graduazione:

Punteggio	Contributo
Punteggio pari o superiori a 85	100% del contributo richiesto
Da 80 a 84 punti	90% del contributo richiesto
Da 70 a 79 punti	80% del contributo richiesto
Da 60 a 69 punti	70% del contributo richiesto
Da 50 a 59 punti	60% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 50 punti	Il progetto non è ammesso a contributo

9.6 In ogni caso, tenuto conto delle risorse disponibili, non vengono assegnati contributi di importo superiore a Euro 50.000,00 per progetto. L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento:

gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

9.7 Qualora, sulla base delle modalità di assegnazione di cui al punto 9.5, un progetto che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti risulti beneficiario di un contributo di importo pari

ad almeno 8.000,00 Euro, ma inferiore alla soglia minima di 10.000,00 Euro, il contributo viene elevato all'importo di 10.000,00 Euro.

9.8 Nel caso in cui, al termine del riparto dei contributi secondo l'articolazione di cui al punto 9.5, risultassero delle risorse non assegnabili, le medesime vengono attribuite al soggetto classificato al primo posto in graduatoria, nel limite dell'importo richiesto e della contribuzione massima di Euro 50.000,00. Se le risorse residue non sono integralmente assegnabili al primo classificato in ciascuna graduatoria, perché eccedenti il limite dell'importo richiesto o il limite del contributo massimo assegnabile di Euro 50.000,00, la somma che resta, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, viene assegnata in prima battuta al secondo classificato e così via.

9.9 Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 6 "Rilevanza di ambito e qualità di progetto", di cui al punto 8.1. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridetto criterio n. 6, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 3 "Fattore economico – Rapporto generale entrate/uscite". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridetto criterio n. 3, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 2 "Capacità di fare sistema". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 2, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 4 "Ricaduta e promozione territoriale".

10. Evidenza dei contributi

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso, l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

11. Liquidazione e rendicontazione

11.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata e un saldo, a seguito della rendicontazione di cui al punto 11.2.

11.2 La rendicontazione dovrà essere effettuata, con apposita modulistica che sarà successivamente approvata con le modalità stabilite dall'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

11.3 L'eleggibilità delle spese attiene alla competenza cronologica delle spese riguardanti il progetto finanziato presentate a rendiconto.

L'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto al saldo del contributo è stabilito:

- per le attività svolte e concluse nell'anno 2017: dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018;
- per le attività avviate nell'anno 2017 e concluse entro il 31 luglio 2018: dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018.

11.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il bilancio preventivo (spese effettive escluse gratuità) in misura non superiore al 25%, ferma restando la misura del 50% di cui al punto 9.1, che deve comunque essere rispettata. In caso contrario, si procederà con la proporzionale riduzione del contributo.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.1.

11.5 Non si liquida il contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva).

12. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nel progetto finanziato.

Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

13. Variazioni di progetto

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la relativa richiesta deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.

14. Revoca del contributo

14.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dagli artt. 12 e 13 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

15. Rinvio

15.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia a quanto stabilito dall'allegato alla **deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017** "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

16. Trattamento dei dati personali

16.1 Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso.

17. Ispezioni e controlli

17.1 I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono finalizzati a verificare, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

18. Responsabile del procedimento

Raffaella Tittone – Responsabile Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco

19. Responsabile della fase istruttoria

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it.

20. Modulistica e informazioni

La modulistica necessaria è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte, sezione bandi e finanziamenti al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>

Per informazioni: Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, Via Bertola 34 - 10122 Torino

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it;

Teresa Modolo, tel. 011.4324313 email: teresa.modolo@regione.piemonte.it;

Gianluca Anelli, tel. 011.4324117 email: gianluca.anelli@regione.piemonte.it;

AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali"

D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale - Anno 2017

ENTI PRIVATI

Premessa

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" promuove la realizzazione delle attività di culturali. In particolare, l'art. 1 afferma che "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale".

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 e ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO", all'art. 2, commi 1, 2 e 3 recita:

1. "per 'patrimonio culturale immateriale' s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il 'patrimonio culturale immateriale' come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per 'salvaguardia' s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale".

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, riconosce i beni etnoantropologici come parte del patrimonio culturale, definendo, all'art. 2, c. 2, "beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico [...]".

L'art. 6, c. 1, così qualifica la valorizzazione del patrimonio culturale: "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura"

L'art. 7 bis stabilisce quanto segue: "Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10".

L'art. 9 bis, circa gli adempimenti connessi alla tutela ed alla valorizzazione, rinvia alle competenze di figure professionali adeguate, richiamando, in modo specifico, l'ambito etnoantropologico riconosciuto quale patrimonio culturale dagli articoli 2 e 10.

L'art. 10, al comma 4, lett. l) ribadisce l'interesse etnoantropologico, riconducendovi "le architetture rurali aventi interesse storico od antropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale".

L'art. 52, trattando dell'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, al comma 1-bis individua e qualifica tali tipologie come luoghi "nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7 bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

L'art. 52 menzionato trova riscontro all'art. 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, che modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 Tutela e valorizzazione dei locali storici: "1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o in contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione".

Le correlazioni tra tradizione, conoscenze e mondo rurale, indicate all'articolo 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono inoltre ravvisabili nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", articolo 1, Patrimonio culturale nazionale: "Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale", nonché dal Decreto Ministeriale n. 17070 del 19.11.2012 "Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali", che recita:

- all'articolo 2, lettera c): “‘pratiche tradizionali’ indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati [...]”; alla lettera d): “conoscenze tradizionali indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria”; alla lettera e): “comunità indica individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità in ambito rurale”;

- all'articolo 4, circa il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al comma 2, lettera a) si precisa: l'Osservatorio “ identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali [...] e alla lettera c): “seleziona [...] le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco [...]”.

La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, in premessa riconosce, tra l'altro, “l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato”.

Analoghi principi sono enunciati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (cosiddetta Convenzione di Faro, approvata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2001 e sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013) e dalla Dichiarazione “Popolazione e Cultura”, adottata nell'anno 2006 dall'Italia e dagli Stati sottoscrittori della Convenzione delle Alpi (L. 14 ottobre 1999, n. 403, art. 2, c. 2). Nella Dichiarazione, il punto II, Diversità culturale, Patrimonio culturale materiale e immateriale, individua come centrale per la protezione e lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino: “1. Studio, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale e dei saperi tramandati, in particolare per quanto riguarda le forme di strutturazione del paesaggio e il patrimonio architettonico e storico-artistico, compresi i metodi di lavoro tradizionali impiegati nella produzione agricola, forestale, artigianale e industriale. 2. Sostegno della cultura moderna nonché tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e locali in materia di forme espressive e rappresentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, forme di comunicazione, ecc.)”.

La l.r. 58/1978, all'art. 6, comma 1, stabilisce che le richieste di finanziamento per attività di carattere culturale devono essere presentate nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione e che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, sono annualmente definite dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente;

con deliberazione n. 116-1873 del 20 luglio 2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziare secondo le singole linee di intervento. Approvazione” la Giunta Regionale ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente in data 6 luglio 2015, il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

con deliberazione n. 58-5022 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha sostituito la deliberazione n. 115-1872 del 20 luglio 2015, relativamente alle disposizioni recate dall'allegato 1: “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione”, mentre rimane

confermato l'allegato 2: "Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport";

con deliberazione n. 26-5167 del 12.06.2017, rettificata con con D.G.R. n. 57-5265 del 27 giugno 2017, la Giunta Regionale ha stabilito che, per l'anno 2017, le istanze di contributo per progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale a valere sulla legge regionale n. 58/78 devono essere presentate, in riscontro a idoneo avviso, entro il 2 ottobre 2017 e ha contestualmente approvato il limite massimo delle risorse stanziato e autorizzate sul capitolo n. 153602/2017-18 riferite ai diversi macroambiti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

1. Invito alla presentazione dei progetti

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati nel periodo di cui al punto 6.1 progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017.

2. Risorse

2.1 Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 26-5167 del 12 giugno 2017, l'importo stanziato per il sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ai sensi del presente avviso è pari a Euro 100.000,00.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono:

- a) essere soggetti ammissibili ai sensi della l.r. 58/1978: enti, fondazioni, istituti e associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), società cooperative a mutualità prevalente. Detti enti debbono rivestire carattere giuridico di diritto privato;
- b) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzati prima della presentazione della domanda;
- b) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;
- c) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
- d) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive previste.

3.2 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

4. Contenuti del progetto

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale che si sono svolti nell'anno 2017.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2017/2018, purché una parte significativa degli stessi sia stata realizzata nell'anno 2017.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2017/2018 le attività devono concludersi entro il 31 luglio 2018.

4.4 Le attività ammesse a contribuzione regionale per l'anno 2017 sono le seguenti:

Come indicato agli artt. 1 e 2 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, i contenuti dei progetti dovranno essere messi a punto sulla base di modalità partecipative e sollecitare azioni di rivitalizzazione, trasmissione e riproposta (art. 2, c. 3), valorizzando le risorse locali (rurali ed urbane), ivi compresi i musei in generale ed etnoantropologici in particolare, quali sistemi di interpretazione della memoria sociale e dei processi in atto nella società contemporaneità. Tali progetti, da intendersi come elaborazioni condivise tra comunità, saperi etnoantropologici e pratiche di conoscenza interdisciplinari, dovranno contemplare la realizzazione di adeguata documentazione audio-visiva, l'elaborazione e il riuso narrativo e didattico dei materiali prodotti e porre particolare attenzione allo scambio interculturale, intergenerazionale, alle pari opportunità ed ai processi di inclusione e formazione di cittadinanza attiva. A tal fine, per l'anno 2017, si individuano le seguenti tematiche:

- Saperi e luoghi della cultura alimentare. A tale riguardo, si intendono riti e consuetudini sociali, lessici e conoscenze trasmesse oralmente, saperi tecnici e artigianali, pratiche agro-silvo-pastorali e conoscenze della natura e dell'ambiente, queste ultime anche collegate alla cura del paesaggio posta in opera dalle comunità locali e da specifici gruppi sociali operanti sul territorio, ivi compresi quelli in cui si manifesta l'indispensabile apporto del lavoro delle comunità straniere (a titolo esemplificativo: coltivatori, raccoglitori, viticoltori, allevatori, pastori, pescatori, piccoli produttori di beni alimentari).
- Saperi tecnici artigianali e, in generale, i saperi del lavoro connessi ad attività produttive e del commercio tradizionale. A tale riguardo, si intendono i saperi e il saper fare intesi quali espressione della tradizione artigianale, dei processi produttivi e della cultura del lavoro tuttora documentabili nelle forme storiche in cui essi si sono manifestati e nelle forme contemporanee in cui oggi si manifestano, compresi i saperi e le esperienze collegati a pratiche di inclusione sociale e a processi di scambio delle conoscenze e di integrazione interculturale (es. prodotti di artigianato artistico, tecniche costruttive, ecc.). I progetti dovranno essere orientati a formulare proposte di salvaguardia e valorizzazione dei valori culturali preferibilmente orientati alla messa a punto di modelli di cooperazione, didattici e di sviluppo sostenibile.
- Riti e consuetudini sociali che documentino e sollecitino i processi di partecipazione, di inclusione e di conoscenza: riti religiosi e laici, pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell'anno, episodi significativi della vita culturale delle comunità, di specifici gruppi sociali e di singoli cittadini, quali testimoni della storia e della cultura dei luoghi (ivi compresi i luoghi di provenienza delle comunità straniere), sopravvivenze e riproposte contemporanee di tradizioni viventi.

4.5 Non sono ammessi progetti il cui costo effettivo (escluse gratuità) risulti inferiore a Euro 20.000,00.

4.6 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte.

4.7 I risultati dei progetti e copia della relativa documentazione saranno conservati presso il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, al fine di costituire un Archivio delle Eredità Immateriali documentate in Piemonte.

5. Spese ammissibili

5.1 Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto direttamente coerenti con l'oggetto del finanziamento e connessi alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e tracciabili.

5.2 Sono escluse le spese inerenti lavori di investimento, di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.3 I costi possono essere sostenuti anche da soggetti contitolari del progetto, in caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza di contributo.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti, trattamento dei dati personali

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, perentoriamente nel periodo decorrente **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e fino al 2 ottobre 2017**, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it, con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m

oppure:

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

6.2 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso - l.r. 58/1978, articolo 6 – Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2017 – Enti privati.

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza.

L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco e disponibile sia in allegato sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>

6.4 L'istanza, presentata sull'apposito Modulo di Domanda (Allegato A) a pena di esclusione, deve essere completa della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, resa sul Modulo Programma di attività. (Allegato B);
- bilancio preventivo del progetto reso sul Modulo Bilancio Previsione (Allegato C);
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco);
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- copia della convenzione e/o dell'accordo scritto di cui al punto 3.1, lettera b), in caso di condivisione del progetto da parte di più soggetti; in tal caso, il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila richiedente deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sul Modulo Compartecipazione (Allegato D) attestante i fatti di seguito elencati:

- a) la condivisione e/o coproduzione, da parte del soggetto rappresentato, dell'iniziativa con il capofila richiedente il contributo regionale;

- b) la presenza agli atti dell'ente rappresentato della documentazione di spesa riferita all'iniziativa condivisa con il capofila richiedente il contributo regionale e la visionabilità della medesima documentazione da parte della Regione Piemonte per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al capofila e di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale.

Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di apposizione di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

6.5 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.6 Tutte le istanze di contributo presentate dai soggetti privati devono obbligatoriamente assolvere all'imposta di bollo di euro 16,00 tramite una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo potrà essere acquisita con modalità tradizionali (tabaccherie, ecc.) e applicata, prima della scansione, al Modulo di domanda (Allegato A) Va comunque sempre trascritto il numero identificativo seriale nello spazio predisposto sul Modulo di domanda;
- è possibile non applicare la marca all'istanza, ma, in tal caso, occorre trascrivere sul Modulo di domanda (Allegato A) il relativo numero identificativo seriale;
- la marca da bollo potrà essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali, ai sensi del D.Lgs 460/1997, artt. 9 e 10.

I soggetti esentati devono indicare negli appositi spazi del Modulo di domanda il motivo dell'esenzione.

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione nominata con apposito provvedimento amministrativo. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, responsabile del procedimento, e composta dal responsabile dell'istruttoria e da uno o più funzionari del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco competenti nella materia oggetto del presente avviso.

La Commissione procede alla valutazione dei progetti, utilizzando i criteri di cui al successivo paragrafo 8. Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione, nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

7.4 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al punto 7.3, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento adottato da parte del responsabile del procedimento.

L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

7.5 Nel caso di inerzia del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.4, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

8. Criteri di valutazione

8.1 Secondo quanto stabilito dal Programma di Attività, approvato con D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015, i progetti vengono valutati sulla base dei criteri di seguito riportati, cui corrispondono i punteggi specificati a fianco di ciascuno di essi:

Punti totali attribuibili max 100

Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
1 Obiettivi strategici	Rispondenza della proposta con gli obiettivi strategici definiti dalla Regione in materia di politica culturale = massimo punti 3	3	Sufficiente = punti 1 Buona = punti 2 Elevata = punti 3
2 Capacità di fare sistema	Co-progettazione e/o realizzazione in collaborazione con altri soggetti culturali regionali, nazionali, internazionali = massimo punti 2	15	Assente = 0 Locale/Regionale = 1 Nazionale/internazionale = 2
	Rapporti con il territorio (Enti locali, associazioni culturali, università e scuola, tessuto sociale e servizi) = massimo punti 6		<u>Punti sommabili</u> Enti locali = 2 Associazioni culturali/organizzazioni di volontariato e servizi = 2 Università/scuole = 2
	Iniziative pluricentriche, estensione e radicamento dell'attività (localizzata o su territorio omogeneo più ampio) = massimo punti 3		Un solo Comune coinvolto = 1 Più Comuni coinvolti = 2 Coinvolgimento di un territorio omogeneo = 3

	Collocazione in un territorio periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale = massimo punti 4		Punti sommabili Fuori dai capoluoghi di provincia = 1 Aree montane (sopra 600 metri) = 1 Periferie di Torino, aree urbane sub metropolitane o comuni con meno di 5.000 abitanti = 2
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
3 Fattore economico - Rapporto generale entrate/uscite (escluse gratuità)	Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa tenuto anche conto di altri apporti (Fondi europei, Fondi statali, Regione, Enti locali, altri Enti, Fondazioni bancarie, sponsor, Fund raising) Rapporto generale entrate/uscite = massimo punti 20 Totale entrate-contributo richiesto=Cofinanziamento Cofinanziamento x100/totale entrate=%Cofinanziamento %Cofinanziamento :x=90:20 Il risultato viene arrotondato all'unità inferiore sino allo 0,49 e all'unità superiore dallo 0,50	24	
	Altri apporti = massimo punti 4		Punti sommabili Unione Europea/Stato italiano/Sponsor/Altri proventi = 2 Enti locali (escluso richiedente) = 2 Fondazioni bancarie = 2
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
4 Ricaduta e promozione territoriale	Incidenza del progetto in chiave di promozione e di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale regionale anche in chiave turistica. A tal fine, si tiene conto anche della stipulazione di convenzioni/accordi con alberghi, strutture ricettive, operatori economici, aziende di trasporto, tour operator, ecc. nonché dell'utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network, ecc): Promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale ed immateriale in chiave turistica = massimo punti 3	7	Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 2 Eccellente = 3

	Convenzioni e /o accordi (da allegare) con enti, operatori turistici e altri Enti e operatori di altri settori (ATL, Tour operator ecc, alberghi, strutture ricettive, operatori economici, trasporti ecc) = massimo punti 1		<u>Punti sommabili</u> Assente = 0 Convenzioni e/o accordi con Enti e operatori turistici e del settore = 1
	Utilizzo di strumenti comunicazione (comunicazione stampa, web, social network) = massimo punti 3		<u>Punti sommabili</u> Testate locali/Riviste di settore = 1 Testate nazionali e/o internazionali = 1 Web e social network = 1
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
5 Innovazione	Valore innovativo dell'iniziativa, ciò che rende il progetto, originale, unico, contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione tecnologica, forme innovative di comunicazione = massimo punti 7	7	Nessuna = 0 Discreta = 2 Buona = 5 Ottima = 7
Criteri	Descrizione/Articolazione	Punteggio massimo	Parametri
6 Rilevanza di ambito e qualità del progetto	Qualità del progetto in termini di originalità, validità culturale, fattibilità e più favorevole relazione fra costi e benefici Rilevanza regionale del progetto = punti 10	44	Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 6 Eccellente = 10
	Valore didattico = punti 22		Assente = 0 Scarsa = 2 Significativa = 12 Eccellente = 22
	Attività che valorizzano peculiarità specifiche dei e del patrimonio = punti 6		Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 3 Eccellente = 6

	Fruibilità e creazione di nuovi pubblici = punti 6		Assente = 0 Scarsa = 1 Significativa = 4 Eccellente = 6
TOTALE GENERALE		100	

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive (escluse gratuità) ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

9.2 Non possono essere riconosciuti contributi il cui importo risulti inferiore al limite minimo di intervento di 10.000,00 euro a fronte di progetti il cui costo a preventivo (spese effettive escluse gratuità) sia almeno pari o superiore a 20.000,00 euro.

9.3 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.4 A seguito dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 8.1 con provvedimento del responsabile del procedimento viene approvata la graduatoria dei progetti.

9.5 Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili a partire dall'importo richiesto nell'istanza, con la seguente graduazione:

Punteggio	Contributo
Punteggio pari o superiori a 85	100% del contributo richiesto
Da 80 a 84 punti	90% del contributo richiesto
Da 70 a 79 punti	80% del contributo richiesto
Da 60 a 69 punti	70% del contributo richiesto
Da 50 a 59 punti	60% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 50 punti	Il progetto non è ammesso a contributo

9.6 In ogni caso, tenuto conto delle risorse disponibili, non vengono assegnati contributi di importo superiore a Euro 50.000,00 per progetto. L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento:

gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

9.7 Qualora, sulla base delle modalità di assegnazione di cui al punto 9.5, un progetto che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti risulti beneficiario di un contributo di importo pari

ad almeno 8.000,00 Euro, ma inferiore alla soglia minima di 10.000,00 Euro, il contributo viene elevato all'importo di 10.000,00 Euro.

9.8 Nel caso in cui, al termine del riparto dei contributi secondo l'articolazione di cui al punto 9.5, risultassero delle risorse non assegnabili, le medesime vengono attribuite al soggetto classificato al primo posto in graduatoria, nel limite dell'importo richiesto e della contribuzione massima di Euro 50.000,00. Se le risorse residue non sono integralmente assegnabili al primo classificato in ciascuna graduatoria, perché eccedenti il limite dell'importo richiesto o il limite del contributo massimo assegnabile di Euro 50.000,00, la somma che resta, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, viene assegnata in prima battuta al secondo classificato e così via.

9.9 Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 6 "Rilevanza di ambito e qualità di progetto", di cui al punto 8.1. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridetto criterio n. 6, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 3 "Fattore economico – Rapporto generale entrate/uscite". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridetto criterio n. 3, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 2 "Capacità di fare sistema". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 2, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 4 "Ricaduta e promozione territoriale".

10. Evidenza dei contributi

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso, l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

11. Liquidazione e rendicontazione

11.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata e un saldo, a seguito della rendicontazione di cui al punto 11.2.

11.2 La rendicontazione dovrà essere effettuata, con apposita modulistica che sarà successivamente approvata con le modalità stabilite dall'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

11.3 L'eleggibilità delle spese attiene alla competenza cronologica delle spese riguardanti il progetto finanziato presentate a rendiconto.

L'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto al saldo del contributo è stabilito:

- per le attività svolte e concluse nell'anno 2017: dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018;
- per le attività avviate nell'anno 2017 e concluse entro il 31 luglio 2018: dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018.

11.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il bilancio preventivo (spese effettive escluse gratuità) in misura non superiore al 25%, ferma restando la misura del 50% di cui al punto 9.1, che deve comunque essere rispettata. In caso contrario, si procederà con la proporzionale riduzione del contributo.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.1.

11.5 Non si liquida il contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva)

12. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nel progetto finanziato.

Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

13. Variazioni di progetto

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la relativa richiesta deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.

14. Revoca del contributo

14.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dagli artt. 12 e 13 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

15. Rinvio

15.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia a quanto stabilito dall'allegato alla **deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017** "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017".

16. Trattamento dei dati personali

16.1 Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso.

17. Ispezioni e controlli

17.1 I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono finalizzati a verificare, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

18. Responsabile del procedimento

Raffaella Tittone – Responsabile Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco

19. Responsabile della fase istruttoria

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it.

20. Modulistica e informazioni

La modulistica necessaria è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte, sezione bandi e finanziamenti al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php

Per informazioni: Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco,
Via Bertola 34 - 10122 Torino

Diego Mondo, tel. 011.4323614 email: diego.mondo@regione.piemonte.it;

Teresa Modolo, tel. 011.4324313 email: teresa.modolo@regione.piemonte.it;

Gianluca Anelli, tel. 011.4324117 email: gianluca.anelli@regione.piemonte.it;



DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT

Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO

MODULO DI DOMANDA da inviare ESCLUSIVAMENTE via P.E.C. a: musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

MARCA DA BOLLO € 16,00 salvo soggetto esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14,16 e 27 bis dell'allegato B al citato DPR. N. 642/1972.	(barrare con X l'opzione interessata e compilare la colonna a destra)	
	☐	Nr. Identificativo della marca da bollo: Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione
	☐	I soggetti esentati dall'apposizione della marca da bollo devono indicare di seguito il <u>motivo della esenzione</u> con la precisazione della relativa <u>norma di legge</u>:
	☐	Imposta di bollo assolta in modo virtuale

AREA	CULTURA
ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO	2017
SETTORE DI COMPETENZA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MUSEI E SITI UNESCO
LEGGE REGIONALE	L.r. 28 agosto 1978, n. 58

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE COMPLETA E CORRISPONDENTE A QUANTO RIPORTATO NELL'ATTO COSTITUTIVO	
---	--

SEDE LEGALE

INDIRIZZO	
CAP - CITTA' - SIGLA PROVINCIALE	
TELEFONO 1	
TELEFONO 2	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
SITO INTERNET	
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA	
INDIRIZZO P.E.C.	

SEDE OPERATIVA

INDIRIZZO	
CAP - CITTA' - SIGLA PROVINCIALE	
TELEFONO	
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA	
INDIRIZZO P.E.C.	

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME	
NOME	

INFORMAZIONI PROGETTO/ ATTIVITA'

TITOLO	
COMUNE/I SEDE ATTIVITA'	
SIGLA PROVINCIALE	

UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE** ALLEGATI, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, redatta su **Modulo Programma di Attività** (Allegato B)
- 2) Bilancio preventivo di progetto delle Attività, redatto su **Modulo Bilancio Previsione** (Allegato C)

3) Copia dell'ultimo Bilancio consuntivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di Statuto e corredato dal relativo verbale debitamente sottoscritto. Il bilancio consuntivo, se è corposo, va prodotto soltanto in forma di estratto, comunque corredato dal relativo verbale. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici sono esonerati dalla presentazione di detto consuntivo.

4) In caso di condivisione delle attività oggetto della presente istanza con altro/i soggetto/i il richiedente deve allegare copia della convenzione e/o accordo scritto con gli altri partners

5) In caso di condivisione dei costi del progetto delle Attività, in termini di co-realizzazione da parti di soggetti terzi con il richiedente il contributo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sul **Modulo Compartecipazione** (Allegato D) da ciascuno dei soggetti contitolari del progetto o partner di co-realizzazione del soggetto richiedente, corredata da copia del documento d'identità, in corso di validità dei contitolari.

6) copia del documento di identità del legale rappresentante e sottoscrittore della domanda di contributo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) :

In riferimento alla richiesta di contributo presentata alla Regione Piemonte, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

D I C H I A R A

di essere nato a: (Comune – sigla provinciale. o Stato Estero) _____

in data _____

di essere residente a: (CAP Città e sigla provinciale) _____

in (Via/Corso/Piazza e numero civico) _____

di essere il rappresentante legale dell'ENTE/ASSOCIAZIONE/ FONDAZIONE/IMPRESA SOCIALE (indicare la denominazione): _____

a seguito della nomina effettuata, ai sensi del proprio Statuto, in data _____

che l'Atto costitutivo e/o Statuto dell'Ente/Associazione/Fondazione/Impresa sociale

sono già stati prodotti a codesti uffici per precedente analoga richiesta di contributo e sono tuttora vigenti

non sono mai stati prodotti a codesti uffici per analoga richiesta di contributo o sono intervenute modificazioni **e pertanto vengono allegati nella versione attualmente in vigore**

che – in riferimento all'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (...)" - titolarità delle cariche interne agli Organi Collegiali dell'Ente e partecipazione alle riunioni di detti Organi (vedi nota 1 e 2)

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)

☐ che l'organismo **non è assoggettato** alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero di partecipazione ai medesimi remunerata con un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in quanto ha una delle seguenti forme giuridiche: Ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 o dal d.lgs. n. 165/2001, Università, Ente o fondazione di ricerca o organismo equiparato, ONLUS, Associazione di promozione sociale, Società, Ente previdenziale ed assistenziale nazionale, Camera di commercio, Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria, Ente del Servizio Sanitario Nazionale.

☐ che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, l'organismo **rispetta** le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero che gli stessi percepiscono unicamente un gettone di presenza da una data anteriore al 31 maggio 2010 e che lo stesso è stato ridotto a non oltre 30 euro a seduta giornaliera, non rientrando quindi nell'esclusione operata dal comma 2 dell'art. 6, in merito agli enti che non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche.

Si evidenzia che chi non rientra in una delle due opzioni di cui sopra non è legittimato a presentare istanza di contributo ai sensi della norma di cui all'art. 6. Comma 2, della legge n. 122/2010

Inoltre, dichiara che (inserire una X nella cella a sinistra, in corrispondenza di una delle due successive opzioni):			
☐	l'attività remunerata svolta da un componente di un organo collegiale, previamente autorizzata da quest'ultimo, esula completamente dal novero delle funzioni riconducibili allo stesso, in base alle vigenti disposizioni del codice civile (in questo caso occorre allegare all'autocertificazione la fotocopia dell'atto autorizzativo che descrive il contenuto dell'incarico assegnato)		
☐	nessun componente di un organo collegiale svolge attività remunerata esulante dal novero delle funzioni riconducibili allo stesso		
Note: 1) La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell'Ente, nonché la titolarità degli organi stessi, sebbene onorifica, dà luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute in funzione del mandato svolto. In particolare, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 3, del c.c., ferma restando la gratuità delle stesse, possono essere delegate, in forza dell'art. 2381, comma 2, del c.c., qualora lo Statuto o l'Assemblea lo consentano, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Non possono essere delegate, secondo quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del c.c., le funzioni attinenti all'emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter), alla redazione del bilancio di esercizio (art. 2423), all'aumento di capitale sociale (art. 2443), alla riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446), alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447), alla redazione del progetto di fusione (art. 2501-ter), alla redazione del progetto di scissione (art. 2506-bis). 2) Articolo 6, comma 2 del D.L.78/2010, convertito con modificazione in L.122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli Enti Privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.			
che in merito alla ritenuta d'acconto IRES prevista dall'art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i., l'ente rappresentato:			
<i>(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)</i>			
☐	è assoggettato		
☐	non è assoggettato in quanto l'ente richiedente è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) art. 16 del D.Lgs. 460/1997;		
☐	non è assoggettato in quanto l'ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del D.p.r. 917/1986		
☐	non è assoggettato in quanto l'ente richiedente è un ente non commerciale che può svolgere marginalmente e occasionalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale		
☐	non è assoggettato in quanto l'ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge (indicare il riferimento di legge)		
che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa sopra indicata			
<i>(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)</i>			
☐	l'IVA costituisce un costo d'esercizio per l'ente e va conteggiata ai fini della determinazione del contributo		
☐	l'IVA non costituisce un costo d'esercizio per l'ente e viene recuperata		
che, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie (...)" e s.m.i., il conto corrente bancario o postale sotto riportato è "DEDICATO", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche			
IBAN			
Paese CIN Eur CIN ABI CAB Numero di conto			
e che la persona o le persone delegate a operare su tale conto sono:			
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	Indirizzo di residenza
e che tale conto è da riferire (barrare con X una delle due opzioni indicate di seguito) :			
☐	al contributo regionale eventualmente assegnato		
☐	a tutti i rapporti giuridici instaurati o che verranno instaurati con la Regione Piemonte		
che - ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Ordini Professionali e Cassa Edile, etc..			
☐	L'Ente impiega lavoratori subordinati e/o lavoratori parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività;		

L'Ente NON impiega lavoratori subordinati e/o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività;							
L'Ente presieduto non è iscritto ad alcun Ente di previdenza e Assistenza, né all'INAIL;							
che per la realizzazione della sopra indicato Progetto di Attività, oltre a quello già presentata alla Direzione e al Settore regionale in indirizzo							
ha presentato e/o intende presentare							
non ha presentato							
richiesta di contributo ad altre strutture della REGIONE PIEMONTE.							
(Qualora nel campo precedente sia stata barrata l'opzione "ha presentato e/o intende presentare", compilare le caselle di ogni colonna della successiva tabella.)							
Denominazione della Direzione della Regione Piemonte a cui è stata presentata o si intende presentare un'altra richiesta di contributo per lo stesso progetto di attività.		Denominazione del Settore della Regione Piemonte a cui è stata presentata o si intende presentare un'altra richiesta di contributo per lo stesso progetto di attività.		Normativa di riferimento (legge regionale, bando, regolamento) in base al quale è stata presentata o si intende presentare un'altra richiesta di contributo per lo stesso progetto di attività.			
ha presentato e/o intende presentare richiesta di contributi di natura statale o comunitaria.							
non ha presentato richiesta di contributi di natura statale o comunitaria.							
(Qualora nel campo precedente sia stata barrata l'opzione "ha presentato e/o intende presentare", compilare le caselle di ogni colonna della successiva tabella.)							
Denominazione della struttura statale o comunitaria a cui è stata presentata o si intende presentare una richiesta di contributo distinta da quella indicata in questo modulo.				Denominazione del Programma di Intervento statale o comunitario in base al quale è stata presentata o si intende presentare una richiesta di contributo distinta da quella indicata in questo modulo.			
Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale successivo invio di richiesta di contributo ad altri Enti o l'assegnazione di contributo, rinunciando – in caso di incompatibilità – all'eventuale contributo assegnato dalla Regione Piemonte.							
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il/la sottoscritto/a consente l'impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, avviato dalla Regione Piemonte in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività amministrative correlate all'assegnazione del contributo o al suo diniego.							
Luogo e Data				Firma del Legale del rappresentante e Timbro			
E' OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL FIRMATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE. IN CASO DI FIRMA DIGITALE, INDICARE NEL RIQUADRO SPECIFICO: "Firmato digitalmente" ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005							

SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MUSEI E SITI UNESCO

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE PIEMONTESE (L.R. 58/78)

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

(DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE)

La relazione illustrativa del progetto, datata e firmata dal legale rappresentante dell'ente, deve essere **redatta secondo il modello e conformemente alle indicazioni di seguito fornite contemplando tutti i seguenti punti:**

DATI GENERALI

Denominazione Ente richiedente

Titolo Iniziativa/progetto

Periodo di svolgimento

Luoghi e sedi (indicare la denominazione del luogo o dei luoghi di svolgimento dell'iniziativa specificando se l'iniziativa si svolge in una sola località o se in più luoghi)

Breve descrizione dei contenuti dell'iniziativa/progetto (max 10 righe)

RELAZIONE DESCRITTIVA DI DETTAGLIO

CAPACITA' DI FARE SISTEMA RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO	- Eventuale co-progettazione e/o realizzazione in collaborazione con altri soggetti culturali regionali, nazionale, internazionali (in tale caso specificare i soggetti, loro caratteristiche e il carattere della collaborazione) - Rapporti con il territorio (Enti locali, associazioni culturali, università e scuole, tessuto sociale e servizi), reti di collaborazione, soggetti coinvolti nel territorio. <i>(Barrare la casella o le caselle che interessano)</i> Enti locali ☐ Associazioni culturali o di volontariato, servizi ☐ Università e scuole ☐ - Territorio di svolgimento dell'iniziativa (se localizzata o se si sviluppa su un territorio più ampio. Specificare se l'iniziativa coinvolge un solo comune, più comuni o un intero territorio omogeneo indicandone la denominazione) - Collocazione geografica dell'iniziativa e contesto socio culturale del luogo o dei luoghi in cui si svolge. Indicare dove si svolge l'iniziativa: <i>(Barrare la casella o le caselle che interessano)</i> Capoluoghi di Provincia; ☐ Fuori dai capoluoghi di provincia; ☐ Aree montane (sopra 600 metri); ☐ Periferie di Torino, aree urbane sub metropolitane o comuni con meno di 5.000 abitanti ☐
---	--

RICADUTA E PROMOZIONE TERRITORIALE	- Incidenza del progetto dal punto di vista della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, del territorio, del patrimonio di architettura tradizionale, pre-industriale, ivi compresi gli elementi di arredo commerciale storico, delle infrastrutture rurali collegati a pratiche comunitarie, riti, consuetudini sociali. - Eventuali accordi, convenzioni con alberghi, strutture ricettive del territorio, aziende di trasporto, enti e operatori turistici del settore. In tal caso ove presenti allegare la copia degli accordi stipulati. - Piano di comunicazione proposto(a mezzo stampa, web, social network, ecc). La comunicazione del progetto o dell'evento viene effettuata attraverso: <i>(Barrare la casella o le caselle che interessano)</i> Testate locali/riviste di settore (indicarne la denominazione) ☐ Testate nazionali e/o internazionali (indicarne la denominazione) ☐ Web e social network (indicarne la denominazione) ☐
ORIGINALITA' ED INNOVAZIONE DEL PROGETTO	- Caratteristiche di peculiarità, innovazione, originalità ed unicità del progetto, progetto start up, contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione tecnologica, forme innovative di comunicazione.

RILEVANZA DI AMBITO CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	- Caratteristiche, contenuti e finalità generali del progetto che valorizza specifiche identità aumentando la fruibilità e creando nuovi pubblici, valore culturale e didattico dell'iniziativa, capacità realizzativa, punti di forza - Descrizione attività e azioni programmate, fattibilità dell'iniziativa, anche in relazione ad un eventuale contributo regionale inferiore alle attese, cronoprogramma delle iniziative - Numero di incontri/eventi previsti e loro caratteristiche, autorevolezza dei curatori e degli autori coinvolti - Continuità con progetti precedentemente svolti e/o esperienze similari, autorevolezza soggetto proponente (breve descrizione di eventuali precedenti edizioni dell'iniziativa/progetto, breve curriculum del soggetto proponente e descrizione principali attività svolte) - Descrizione dell'utenza cui si rivolgono le iniziative programmate (se prioritariamente ragazzi, giovani, adulti, anziani) - Coinvolgimento nella programmazione di scuole, ragazzi, associazioni per la III età, istituzioni culturali, comunità straniere ed eventuale valore di servizio del progetto - Storicità del progetto: numero di eventuali edizioni realizzate - Rilevanza dell'iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale ed eventualmente internazionale
---	---

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

.....

.....

Modulo da compilare e da allegare alla richiesta di contributo L.R. 58/78 (Modulo di Domanda) da inviare esclusivamente tramite PEC in formato pdf all'indirizzo musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

(Riquadro da compilare a cura del richiedente)

Ente/Associazione/Fondazione richiedente il contributo:

Indirizzo (Via e numero civico, CAP, Comune, sigla provinciale):

In questo prospetto A) vanno espresse tutte le spese previste direttamente connesse alla realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale, articolate in voci di spesa. Si sottolinea che non vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi. Alla previsione delle spese generali e di funzionamento è riservato il successivo Prospetto B).

VOCI DI SPESA PREVISTE (Spese correnti direttamente connesse alle attività)	Importo totale
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
A) TOTALE delle spese previste direttamente connesse alle attività	€ 0,00

B) SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO PREVISTE, IN QUOTA-PARTE
(riferite all'attività del soggetto richiedente)

In questo prospetto B) vanno esposte tutte le spese generali e di funzionamento previste del soggetto beneficiario del contributo, articolate in voci di spesa. Si sottolinea che non vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi. Il contributo regionale può essere utilizzato a copertura delle spese generali e di funzionamento in misura non superiore al 20% del contributo stesso.

VOCI DI SPESA PREVISTE (Spese correnti direttamente connesse alle attività)	Importo totale
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
B1) TOTALE delle spese generali e di funzionamento previste	€ 0,00
(*) % della quota-parte da applicare al totale delle spese generali e di funzionamento previste indicate al rigo precedente	0,00%
B2) TOTALE delle spese generali e di funzionamento previste, in quota-parte	€ 0,00

() La percentuale della quota-parte da inserire nell'apposito rigo, misura e rappresenta il "peso" dell'iniziativa sostenuta dal contributo regionale in relazione alle altre attività svolte, per cui potrà essere pari al 100% nel caso in cui l'attività sostenuta dal contributo è l'unica svolta dal beneficiario o se il contributo assegnato riguarda l'intero programma delle attività svolte.*

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE

	Importo totale
A) TOTALE delle spese previste direttamente connesse alle attività	€ 0,00
B2) TOTALE delle spese generali e di funzionamento previste, in quota-parte	€ 0,00
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE (A+B2)	€ 0,00

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE

CATEGORIA DI ENTRATA	Importo totale
Contributo richiesto alla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 58/78	€ 0,00
Altri contributi richiesti alla Regione Piemonte presso la quale è stata presentata istanza (indicare la <u>struttura</u> che ha assegnato ciascun contributo)	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Contributi richiesti all'Unione Europea	€ 0,00
Contributi richiesti allo Stato	€ 0,00
-	€ 0,00
Contributi richiesti al Comune di (indicare la denominazione)	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Contributi richiesti ad Enti privati (indicare la denominazione)	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Risorse proprie	€ 0,00
Quote associative	€ 0,00
Altri proventi (indicare la tipologia del provento)	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Erogazioni liberali	€ 0,00
D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE	€ 0,00

E) SALDO CONTABILE PREVISTO (C - D)

	PREVENTIVO
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE	€ 0,00
D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE	€ 0,00
E) SALDO CONTABILE PREVISTO (C - D)	€ 0,00

Luogo e data di sottoscrizione

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

Modulo da compilare e da allegare alla richiesta di contributo L.R. 58/78 (Modulo di Domanda) da inviare esclusivamente tramite PEC in formato pdf all'indirizzo musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

Direzione A 20000
Settore A2002A

DD n. _____ del _____.

Modulo Compartecipazione

Allegato D

Modulo di autocertificazione da compilare e sottoscrivere da ciascuno dei **soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila** che richiede il contributo regionale

Alla Regione Piemonte
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco
Via Antonio Bertola, 34
10122 TORINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscrittola (cognome e nome):

nato/a a (Comune – sigla provinciale):

il (data di nascita) :

residente in (indirizzo completo):

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000, in qualità di **rappresentante legale** de

Compilare le celle sottostanti di questa colonna in riferimento ai dati richiesti in ciascun rigo della colonna a sinistra

Ente / Associazione / Fondazione / Onlus

(indicare la denominazione dell'ente co-titolare del progetto e partner del soggetto capofila, che richiede il contributo alla Regione Piemonte ----->)

con sede in (indirizzo completo: via, n. civico, CAP, Comune, sigla provinciale ----->)

con codice fiscale nr. (----->)

con eventuale nr. di partita IVA (----->)

in riferimento al contributo richiesto alla Regione Piemonte dal soggetto capofila (indicare la denominazione del **soggetto capofila** ----->)

ai sensi de (indicare la normativa di riferimento ->)

Legge regionale 58/1978 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)

a sostegno dell'iniziativa denominata (indicare il titolo dell'iniziativa su cui verte la richiesta di contributo ->)

realizzata nel periodo dal / al (----->)

DICHIARA CHE

- | | |
|----|---|
| 1) | l'ente rappresentato condivide e/o coproduce l'iniziativa sopra indicata con il sopradetto soggetto capofila; |
| 2) | agli atti dell'ente rappresentato è presente la documentazione di spesa riferita al medesimo in relazione all'iniziativa sopra indicata, condivisa con il sopradetto soggetto capofila; |
| 3) | la documentazione di spesa, di cui al precedente punto 2), è visionabile da parte della Regione Piemonte, per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al sopradetto soggetto capofila e a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale. |

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del/della dichiarante

>

.....
(firma leggibile per esteso)

SI RICORDA CHE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA PER LEGGE, PENA L'INVALIDITA', LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL DICHIARANTE